



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE FINANZIARIO

CENTRO DI COSTO : PATRIMONIO

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE ... f.to Istr. Amm.vo Cont.le Dott.ssa Paola Vizia

OGGETTO : LOCAZIONE AL SIG. F. N. DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA SOCIALE IN BIELLA, COSTA DEL VERNATO N. 7/9 PIANO TERZO INT. 8 – APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 685/PT in data 10/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale (Settore Servizi Sociali e Politiche Abitative) n. 373 del 02/10/2014 è stato assegnato con utilizzo della riserva di cui all'art. 10 della L.R. 3/2010 al Sig. F. N., previo accertamento da parte della competente Commissione del sussistere nei confronti del nominativo dei requisiti di assegnazione al di fuori della graduatoria di bando (Prot. B/12178 in data 01/10/2014), l'alloggio di proprietà comunale resosi disponibile in Biella, Costa del Vernato n. 7/9, Piano 3° int. 8, identificato al NCEU FG 635 Part. 357 Sub. 43 Cat. A/3 Cl. 2 vani 4 composto di: ingresso su soggiorno/pranzo, cucina, n° 1 camera, ripostiglio e bagno, per mq. 42,00 di s.u. oltre elementi accessori: cantina di pertinenza al piano interrato di mq. 5,00;

Dato atto che occorre procedere con i successivi adempimenti amministrativi relativi alla stipula del contratto di locazione;

Visto:

- la Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e ss.mm. e relativi Regolamenti attuativi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

1. Di concedere in locazione al Sig. F. N., per uso esclusivo di abitazione per sé e per le persone attualmente con lui conviventi, l'alloggio comunale di edilizia sociale sito in Biella, Costa del Vernato n. 7/9, Piano 3° int. 8, identificato al NCEU FG 635 Part. 357 Sub. 43 Cat. A/3 Cl. 2 vani 4 composto di: ingresso su soggiorno/pranzo, cucina, n° 1 camera, ripostiglio e bagno, per mq. 42,00 di s.u. oltre elementi accessori: cantina di pertinenza al piano interrato di mq. 5,00;
2. Di dare atto che il canone annuo di locazione dovuto dall'assegnatario, determinato e applicato ai sensi del Regolamento dei canoni (D.P.G.R. 04/10/2011 n. 14/R) per collocazione del nucleo familiare in fascia di reddito 1 è fissato in Euro 776,40 (settecentosettantasei/quaranta), da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 64,70 (sessantaquattro/settanta) e che detto canone sarà aggiornato annualmente, con decorrenza primo gennaio di ogni anno, in misura pari al 75 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevata dall'ISTAT all'ultimo mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
3. Di dare atto altresì che l'importo del canone di locazione sarà adeguato con le modalità di cui all'art. 6 del citato Regolamento dei canoni e potrà subire modifiche (in aumento o diminuzione) in seguito a variazioni del costo base di costruzione a metro quadrato degli alloggi di edilizia

sociale (art. 19 comma 3 della L.R. 3/2010), del reddito complessivo annuo del nucleo familiare e delle caratteristiche oggettive dell'alloggio locato.

1. Di dare atto infine che, dalla data di stipula del contratto, la locazione è regolata secondo le norme appresso indicate:

CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE,
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E S. M. E RELATIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI

TRA:

il COMUNE DI BIELLA con sede in BIELLA (BI), VIA BATTISTERO 4, codice fiscale 00221900020, nella persona del Dirigente del Settore Attività Finanziarie ***** , nato a ***** il ***** , di seguito denominato parte locatrice

REPERTORIO N.

L'anno , il giorno del mese di , in Biella.

E

il Sig. F. N., nato a ***** il ***** , domiciliato in ***** , codice fiscale ***** , di seguito denominato parte conduttrice oppure anche "assegnatario" o "conduttore";

congiuntamente denominati anche "le parti";

In esecuzione della Determinazione n. PT/___ del ___/___/2014 , firmata per accettazione incondizionata dal conduttore, che qui si intende integralmente richiamata,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice la quale accetta, la seguente unità immobiliare: BIELLA (BI), COSTA DEL VERNATO N. 7/9, piano terzo, interno 8, composto di n. 4 vani utili con estremi catastali identificati al N.C.E.U. da foglio 635, subalterno 43, particella numeratore 357, categoria A/3, Classe 2, rendita catastale Euro 351,19.

L'alloggio di Edilizia Sociale di Costa del Vernato n. 7/9, piano terzo, interno 8, è composto di: ingresso su soggiorno/pranzo, cucina, n° 1 camera, ripostiglio e bagno [mq. 42,00 di superficie utile]. E' dotato altresì dei seguenti elementi accessori: cantina di pertinenza al piano interrato di mq. 5,00.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà: 90,91 m/m; ascensore: 151,30 m/m; acqua a persona residente.

L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: M. G. ./.

2. SUBORDINAZIONE DEL CONTRATTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE . Il presente contratto è disciplinato dalle norme, per quanto compatibili, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di edilizia sociale, Legge Regionale 17/2/2010 n. 3 ss.mm., e dai relativi Regolamenti attuativi.

3. CAUSE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO. Il presente contratto diviene inefficace col venir meno dei requisiti prescritti per il conseguimento dell'assegnazione, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 3 comma 1, lettera i) della L.R. 17/02/2010 n. 3, nei limiti stabiliti con D.P.G.R. 4/10/2011, n. 14/R art. 3, comma 1, ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento agli obblighi assunti dalle parti.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita in anni 4, con decorrenza dal e scadenza il

IL CONTRATTO È TACITAMENTE RINNOVATO ALLA SCADENZA, AL PERDURARE DEI REQUISITI DI

PERMANENZA. Il limite massimo di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la permanenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b, L.R. 3/2010, è pari al doppio del limite di accesso di cui all'articolo 2 del Regolamento dei canoni; ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso regolamento, la decadenza dall'assegnazione verrà dichiarata dopo due accertamenti biennali consecutivi, che documentano la stabilizzazione dell'ISEE al di sopra del doppio del limite di accesso.

5. OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO. L'Assegnatario dichiara di conoscere integralmente e di accettare il regolamento degli inquilini e si obbliga pertanto ad osservare le norme in esso contenute. In particolare, l'Assegnatario deve usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso del suo alloggio ma anche dei locali e spazi accessori all'alloggio, nonché dei locali di uso comune. L'Assegnatario deve inoltre avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca con gli altri assegnatari. L'Assegnatario è tenuto altresì all'osservanza dei regolamenti comunali riguardanti la pulizia e l'igiene, il conferimento dei rifiuti urbani, nonché delle ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

6. CORRISPETTIVO. Il prezzo della locazione viene fissato e stabilito nella somma di Euro 776,40 (settecentosettantasei/quaranta), quale CANONE ANNUO DI LOCAZIONE dovuto dall'assegnatario, determinato e applicato con le modalità di cui all'art. 19 della L.R. n. 3/2010 e ai sensi del Regolamento dei canoni, D.P.G.R. 4/10/2011, n. 14/R, da pagarsi in RATE MENSILI anticipate di Euro 64,70 (sessantaquattro/settanta) ciascuna, entro i primi cinque giorni di ciascun mese al Servizio Tesoreria Comunale, presso una qualsiasi filiale BIVERBANCA S.p.A..

Il canone annuo di cui sopra sarà aggiornato annualmente, con decorrenza primo gennaio di ogni anno, in misura pari al 75 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevata dall'ISTAT all'ultimo mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, e adeguato con le modalità di cui all'art. 6 del citato Regolamento dei canoni.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento, l'importo del canone potrà subire modifiche (in aumento o diminuzione) in seguito a variazioni del costo base di costruzione a metro quadrato degli alloggi di edilizia sociale (art. 19 comma 3 della L.R. 3/2010), del reddito complessivo annuo del nucleo familiare e delle caratteristiche oggettive dell'alloggio locato.

7. MODALITÀ DI RISCOSSIONE CANONE E SERVIZI. L'Assegnatario accetta di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione del suddetto canone, che il Comune stabilirà in qualsiasi momento della esecuzione del presente contratto.

Sono a carico dell'assegnatario le spese relative a: energia elettrica, acqua, riscaldamento, amministrazione del locale, nonché forniture di servizi comuni.

Ove possibile le suddette spese dovranno essere sostenute con l'intestazione diretta delle forniture e servizi da parte dell'assegnatario; se questo non fosse possibile per motivi non dipendenti dall'assegnatario il costo sarà stabilito facendo riferimento alla tabella riparti millesimali del fabbricato in cui è situato l'alloggio; il pagamento di detti oneri accessori per servizi forniti, spese di amministrazione/gestione, acqua, luce parti comuni, ascensore ove presente, spese di pulizia se dovute nonché oneri di cui al successivo art. 12, deve avvenire, in sede di consuntivo, entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, l'Assegnatario ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione; ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

L'Assegnatario dovrà corrispondere al Comune una indennità di mora sull'importo di canone e spese, ove non adempia al pagamento dello stesso alle scadenze convenute.

L'Assegnatario, senza giustificazione del ritardo o della sospensione nella corresponsione del canone mensile, non può eccepire un eventuale ritardato intervento del Comune nella manutenzione dell'alloggio o del fabbricato, e, pertanto, a tale eccezione fin d'ora espressamente rinuncia.

8. Risoluzione del Contratto. L'Assegnatario potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione del Contratto, previo preavviso di tre mesi. La disdetta dovrà comunque essere presentata entro i primi cinque giorni del mese e il preavviso decorre da tale data.

La risoluzione del Contratto si verifica di diritto quando l'assegnazione:

- a. sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b. sia stata ottenuta sulla base delle dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
oppure quando l'Assegnatario:
- c. cede, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi o ne muta la destinazione d'uso;
- d. apporta modificazioni all'alloggio non autorizzate dall'ente gestore, ai locali accessori, agli impianti od apporta innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune o danneggia in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio, o ne impedisce l'utilizzazione prevista;
- e. adotta comportamenti penalmente perseguibili, viola gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza contenute nelle regolamentazioni disciplinanti l'uso degli alloggi;
- f. non occupa l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;
- g. perde uno o più dei requisiti di cui all'art. 3 L.R. 3/2010, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i, nei limiti indicati nel Regolamento dei canoni (D.P.G.R. 4/10/2011, n. 14/R);
- h. trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore;
- i. si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto definito dall'articolo 7 del sopra citato Regolamento dei canoni;
- j. non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione richiesta per il censimento di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 3/2010, salvo che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause;
- k. si serva dell'alloggio, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convenuto di abitazione. L'assegnatario non potrà in ogni caso utilizzare l'abitazione e lo stesso indirizzo come sede di una azienda.

9. SUCCESSIONE NEL CONTRATTO E NELL'ASSEGNAZIONE. In caso di decesso dell'Assegnatario, il Comune consentirà il subentro nel rapporto prioritariamente e nell'ordine: il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo così come definito dall'articolo 4, comma 1, L.R. 3/2010.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all'eventuale voltura del Contratto, uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il Comune provvede all'eventuale voltura del Contratto di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

Nei casi di cui sopra il Comune verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale.

Qualora l'assegnatario, titolare del Contratto di locazione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione dello stesso per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero e/o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nel Contratto nel seguente ordine: il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo familiare.

Il subentrante, purché risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, deve presentare domanda di voltura del contratto di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

In questo caso il Comune verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale.

10. CONDIZIONI PER IL SUBENTRO. Nei casi previsti al precedente art. 9, la voltura del Contratto è autorizzata solo nel caso non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio ed è condizionata al pagamento di ogni debito pregresso nei confronti del Comune nonché degli organi della autogestione, così come previsto al successivo art. 11.

11. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL'AUTOGESTIONE. L'Assegnatario prende atto che l'autogestione dei servizi degli alloggi di edilizia sociale è assunta direttamente dagli assegnatari, in applicazione di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 3/2010 e del Regolamento delle autogestioni (D.P.G.R. 4/10/2011, n. 13/R).

12. ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO. Sono a carico dell'Assegnatario le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile e gli altri oneri per interventi di manutenzione specificatamente indicati nel Regolamento degli inquilini.

Si conviene espressamente che il Comune resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero essere causati alle persone o allo stabile da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere.

L'Assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'alloggio che allo stabile per colpa sua, di persone con lui conviventi, o da lui chiamate per qualsiasi incombenza.

Verificandosi danni allo stabile, agli impianti, alle tubazioni ed agli scarichi di uso comune provocati da incuria, vandalismo o furto, senza che sia possibile identificare l'autore, l'Assegnatario riconosce al Comune il diritto di esigere il risarcimento della spesa pro quota da tutti gli assegnatari.

Alla cessazione del rapporto comunque causata, l'alloggio dovrà essere riconsegnato in buono stato locativo.

L'Assegnatario pertanto risponderà di tutti i danni causati per fatti, omissioni o colpa propria e dei conviventi, all'alloggio, al fabbricato o alle pertinenze, nonché dei danni ai locali ad uso comune, dei quali, non potendosi identificare l'autore, vengono chiamati solidalmente responsabili tutti gli inquilini.

Del pari sono ripetibili dal Comune le spese sostenute:

- a. per eseguire le minute riparazioni a carico dell'assegnatario, qualora questi non vi abbia provveduto direttamente entro i termini fissati dal Comune stesso;
- b. l'eventuale credito del Comune verso l'assegnatario per spese monitorie, disdette o sloggi forzosi e giudiziari o per spese di qualsiasi natura;
- c. le rimanenze insolute per canoni e servizi da corrispondere a chi di ragione.

13. DIRITTO DEL COMUNE AD ACCEDERE NEGLI ALLOGGI. In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile, occorrendo al Comune di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o migliorie, tanto nell'alloggio quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, né pretendere compenso alcuno o elevare pretese qualsiasi.

Ove, in assenza dell'Assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il Comune è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'Assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

L'ingresso nell'alloggio e l'esecuzione coattiva di interventi di messa in sicurezza, di messa a norma, di esecuzione di ordinanze amministrative o comunque necessarie ad evitare o eliminare pericoli o danni a persone e cose, se l'Assegnatario e gli altri occupanti l'alloggio non consentono l'esecuzione è disposta con provvedimento dell'ente gestore ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. a, della L.R. 3/2010 e art. 21ter, Legge 7/8/1990, n. 241.

14. AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PER MIGLIORAMENTI AGLI ALLOGGI. Anche nel caso di miglioramenti o addizioni autorizzati e apportati dall'Assegnatario all'alloggio ed ai suoi impianti, il consenso del Comune non comporta diritto ad indennità e gli eventuali miglioramenti e addizioni verranno ritenuti gratuitamente, al termine del rapporto, dal Comune, ove questi non preferisca la restituzione in pristino a spese dell'Assegnatario.

15. VIOLAZIONE CLAUSOLE DEL CONTRATTO . Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di dette clausole comporta l'applicazione dell'art. 8 del Contratto medesimo, con conseguente sfratto, nonché il pagamento, oltre che dei canoni di cui all'art. 6 eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla effettiva riconsegna dell'alloggio, tenuto conto di quanto previsto all'art. 8, salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

16. ONERI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO. Sono a carico dell'Assegnatario le spese e le tasse di stipulazione del presente contratto. Per quanto riguarda le spese di prima registrazione, nonché le spese per l'annualità successiva di registrazione e le spese di risoluzione del contratto alla scadenza annuale, queste sono ripartite in parti uguali tra Assegnatario e Comune.

Nel caso di disdetta anticipata richiesta dall'Assegnatario o per causa imputabile all'Assegnatario, ai sensi degli artt. art. 14 e 15 del Regolamento delle procedure di assegnazione, D.P.G.R. 4/10/11 n. 12/R, le spese di risoluzione sono per intero a carico dell'Assegnatario stesso.

17. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE. Agli effetti dell'esecuzione del presente Contratto le parti eleggono rispettivamente domicilio:

. il Comune nella propria sede; l'Assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per ogni controversia dipendente o inerente il presente Contratto, competente è l'Autorità Giudiziaria di Biella ai sensi degli artt. 28 e 29 Codice di Procedura Civile, ed anche in caso di applicazione della Procedura Speciale di cui all'art. 32 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938 n. 1165.

18. CONSEGNA ALLOGGIO. Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto si procede alla consegna definitiva dell'alloggio. In tale occasione viene altresì consegnato al conduttore un fascicolo con gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare, contenente la documentazione relativa a: certificato di abitabilità del fabbricato alla data del 09/08/2013, planimetria alloggio e cantina di pertinenza, scheda di calcolo del canone di locazione e canone dovuto, codici POD-PDR per attivazione forniture, Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in data 21/06/2013, dichiarazioni di conformità degli impianti, regolamento interno delle case di proprietà comunale, informativa sugli obblighi e manutenzioni a carico degli Assegnatari per la sicurezza e la funzionalità degli impianti, indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani, ingombranti, carta e cartone.

L'Assegnatario dichiara a tutti gli effetti che l'alloggio consegnato si trova in perfetto stato locativo per uso di civile abitazione, rifinito in ogni sua parte e più particolarmente non ha riscontrato alcuna mancanza, difetto o deterioramento negli impianti, nei serramenti, nei pavimenti ed altri annessi e connessi in qualsiasi specie.

Il predetto Assegnatario dichiara di prendere in consegna l'alloggio ad ogni effetto di legge, obbligandosi a riconsegnarlo nelle stesse condizioni alla cessazione del rapporto locativo.

L'Assegnatario dichiara di accettare l'alloggio nelle condizioni di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova.

Per eventuali controversie tra le parti si richiama quanto convenuto all'art. 17 del Contratto.

19. RINVIO ALLA LEGGE REGIONALE 17/2/2010 N. 3. Poiché oggetto del presente contratto è un alloggio di Edilizia Sociale di proprietà comunale, per quanto disciplinato dall'art. 4 (DURATA DELLA LOCAZIONE) e dall'art. 6 (CORRISPETTIVO), sono comunque FATTE SALVE le disposizioni contenute in materia nella Legge Regionale 17/2/2010 n. 3 e successive modifiche e integrazioni, che le parti DICHIARANO ESPRESSAMENTE di conoscere e di accettare.

20. BENEFICI. Il presente Contratto fruisce dei benefici di cui all'art. 32 del D.P.R. 601/73.

Letto, approvato e sottoscritto.

BIELLA,

La parte locatrice _____

La parte conduttrice _____

=====

CENTRI DI IMPUTAZIONE: di introitare l'incasso al Cap. 3100321043 apposito BILANCIO 2014

DETERMINAZIONE N. 685/PT in data 10/10/2014

IL DIRIGENTE

f.to Dott. Dorian Meluzzi

.....